

STATUTO FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI

Art 1

E' costituita con sede in Roma la Fondazione Giacomo Brodolini istituto culturale non profit e non governativo che si richiama alla memoria del Ministro Giacomo Brodolini al fine di continuarne l'opera culturale e sociale.

Art.2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare le iniziative e le attività culturali e assistenziali dirette a incrementare il benessere, l'istruzione e l'educazione dei lavoratori. In particolare la Fondazione avrà il compito di:

- a) promuovere e curare le attività di studio e ricerca sui problemi inerenti alle condizioni di vita e di lavoro anche a livello comunitario e internazionale; a tale scopo può organizzare incontri e dibattiti per l'approfondimento di tali problemi dal punto di vista politico e sindacale;
- b) istituire borse di studio per i figli dei lavoratori;
- c) istituire corsi di formazione professionale, civica ed economico-sindacale;
- d) svolgere attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle metodologie didattiche specificamente rivolte alla formazione degli adulti;
- e) promuovere e svolgere attività di pubblicazione e diffusione di studi e ricerche inerenti ai problemi del lavoro e del movimento sindacale, anche in forma periodica;
- f) prestare servizi a carattere culturale e di consulenza e assistenza tecnica.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario di lire cinque milioni e dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo dello stesso;
- b) dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) dai beni immobili e mobili che appartengono alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;
- d) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare con proprie deliberazioni ad incremento del patrimonio.

Art.4

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente e il vice-Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.5

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto da:

- a) i signori Luigi Giugni, Enzo Bartocci;
- b) venti persone nominate dal Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto e scelte tra personalità del sindacato, della scuola e della cultura;

c) eventuali "benemeriti" e cioè persone o Enti le cui donazioni al patrimonio della Fondazione raggiungano almeno 15.000 euro per i soci individuali e 30.000 per gli enti e le istituzioni e che tali sono stati nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. Nessuna integrazione è dovuta da parte dei benemeriti già nominati alla data del 1 dicembre 1987.

Ogni quattro anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, il Consiglio di Amministrazione dichiara la cessazione dell'incarico di 5 dei 20 elettori di cui al punto b). In loro sostituzione verranno cooptati, congiuntamente da parte dei soggetti di cui ai punti a) e b), altrettanti elettori eventualmente anche tra quelli dichiarati cessati dall'incarico.

In caso di cessazione a qualsiasi titolo di uno o più dei sopra indicati elettori (ad esclusione di quelli benemeriti), la sua sostituzione avviene per cooptazione da parte delle persone di cui ai punti a) e b) congiuntamente. Nel caso di mancata sostituzione il numero degli elettori di cui il Consiglio di Amministrazione delibera la cessazione dall'incarico è ridotto di un numero uguale a quello degli elettori ancora da cooptare.

Art.6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) tre membri eletti dai soci di cui al punto a) dell'art.5 nel loro ambito. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il numero di questi membri si riduca al di sotto di tre il numero dei consiglieri verrà reintegrato aumentando quello degli eletti tra le persone di cui al punto b) dell'art.5;

b) sette membri eletti a maggioranza semplice dalle persone di cui al punto b) dell'art. 5 anche fuori dal loro ambito;

c) quattro membri designati uno per ciascuna organizzazione degli organi esecutivi della Cgil, Cisi, Uil e Adi, sempre che la designazione avvenga entro 60 giorni dalla richiesta;

d) tre membri eletti dai benemeriti nel loro ambito. Ove manchi la designazione dei membri di cui ai punti c) e e) il numero totale dei componenti del Consiglio risulterà proporzionalmente ridotto.

Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui ai punti a), b) e d) sono promosse dal Presidente mediante convocazione delle relative riunioni. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, potrà anche promuovere le elezioni mediante consultazione epistolare invitando gli elettori ad esprimere, con comunicazione scritta, il proprio voto entro il termine assegnato. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro anni. Esso viene rinnovato ad ogni scadenza di mandato con la medesima procedura indicata nell'articolo precedente.

Verrà considerato decaduto e non sostituito prima del rinnovo triennale il consigliere che risulterà assente non giustificato per tre sedute consecutive.

Successivamente alla scadenza del mandato i gruppi di componenti di cui ai punti a), b) e d) rimangono in carica, in regime di prorogatio, sino a quando non verranno sostituiti.

Art.7

Il Consiglio di Amministrazione nel proprio seno elegge il Presidente e il vice-Presidente. Il consiglio di amministrazione può altresì eleggere un Presidente onorario senza termini di scadenza. Ambedue le cariche sono conferite ad uno dei componenti del Consiglio e hanno la durata di quattro anni. Il Consiglio di Amministrazione può delegare compiti e poteri specifici e delimitati nel tempo ad un membro del Consiglio stesso.

I membri di cui al punto c) dell'art. 6, nel caso di impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potranno farsi sostituire, di volta in volta, da loro delegati che li rappresentano ad ogni effetto. Tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno delegare il Presidente o gli altri altri membri del Consiglio di Amministrazione a rappresentarli ad ogni effetto.

Art 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, in coerenza con esse e con i principi statutari assolve funzioni di indirizzo nei confronti del lavoro della struttura organizzativa ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. In caso di improrogabile necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.

Art.9

Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Inoltre, esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Art.10

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno e necessario nonché quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione in carica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da consegnarsi all'Ufficio Postale quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare, a pena di nullità, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, che può essere diverso da quello della sede della Fondazione, purché in Italia, e l'ordine del giorno. In caso di impedimento del Presidente la convocazione del Consiglio può essere effettuata dal vice-Presidente.

Art.11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Esso: a) emana le direttive generali intorno all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi; b) emana le direttive da prendere in materia di attuazione dei fini istituzionali della Fondazione; c) nomina il Direttore, il Comitato Scientifico e il Presidente di questo, da scegliere tra i membri del Consiglio di Amministrazione; d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; e) dispone il più sicuro e conveniente impiego dei fondi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in azioni, obbligazioni ovvero beni immobili.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri e cioè: uno scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti, a cura del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Presidente; uno designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; uno designato dal Ministero dei Beni Culturali. Nel caso in cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e quello dei Beni Culturali non provvederanno a designare i loro rappresentanti nel Collegio entro 90 giorni dalla richiesta della Fondazione inoltrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli stessi saranno sostituiti con altrettanti eletti dalle persone di cui all'art. 5 punto b) nel loro ambito.

I revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il suo avviso sul bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa.

Art.13

Il Consiglio di Amministrazione delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei componenti; quando non siano richieste maggioranze qualificate, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente sarà prevalente. In seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione, quando non siano richieste maggioranze qualificate, delibera con la presenza di un terzo dei componenti.

Art.14

Il Direttore della Fondazione esegue sul piano operativo, nel rispetto di quanto disposto dall'art 8 le delibere del Consiglio di Amministrazione; dirige e coordina gli uffici della Fondazione; è responsabile della predisposizione e della realizzazione dei progetti di ricerca e dei relativi budget; partecipa:

- a) senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente;
- b) senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito, di cui svolge le mansioni di segretario;
- c) alle riunioni del Comitato Scientifico in cui è segretario.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri compiti ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal vice-Presidente e dagli altri membri designati, eletti nel proprio seno. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e quando lo ritenga opportuno e necessario. La convocazione può avvenire, oltre che con le modalità previste dall'art. 10 per il Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo postale, telefonico e informatico.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico che avrà le seguenti funzioni:

- a) predisporre piani di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- b) partecipare all'attività culturale della Fondazione, dal momento della sua programmazione a quello della sua esecuzione;
- c) svolgere opera di consulenza scientifica per le attività di ricerca della Fondazione, e di valutazione della congruità scientifica dei progetti di ricerca e della loro esecuzione;
- d) offrire suggerimenti e collaborazione, nel promuovere e nel realizzare l'attività culturale della Fondazione;
- e) curare i contatti con studiosi, istituzioni e strutture culturali e di ricerca in Italia e all'estero.

Il Presidente del Comitato Scientifico ne coordina il lavoro; è responsabile della valenza scientifica dei progetti di ricerca e del rigore della loro esecuzione; riferisce periodicamente al Presidente, al vice-Presidente e al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dal Comitato Scientifico.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire, decentrandoli a livello regionale, centri di formazione, di ricerca e di iniziativa, nell'ambito dei suoi fini istituzionali previsti dall'art. 2 di questo Statuto, determinandone strutture, compiti e modalità di gestione.

Art. 18

Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di due terzi dei consiglieri.